

ACCORDO QUADRO
TRA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - ARGENTINA -
E
L'UNIVERSITA' DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

L'Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), con sede in via Maipú 1065 nella città di Rosario, CP S2000CGK, Provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata in questo atto dal suo Rettore Lic. Franco Bartolacci e l'Università di Napoli "L'Orientale", rappresentata dal suo Rettore Prof. Roberto Tottoli, con sede in Via Chiatamone 61/62, 80121 Napoli, Italia, certe del reciproco interesse, stipulano il presente ACCORDO QUADRO il quale verrà retto dalle clausole qui di seguito indicate:

CLAUSOLA I – OBIETTIVI: Il presente accordo ha per obiettivo di stabilire e di sviluppare rapporti di cooperazione internazionale tra entrambe le istituzioni mediante la collaborazione accademica, scientifica e culturale.

CLAUSOLA II – TIPI DI COOPERAZIONE: La cooperazione tra entrambe le istituzioni può svilupparsi secondo le modalità qui di seguito indicate:

1. Scambio di informazione e pubblicazioni ivi compreso lo scambio tra le biblioteche delle rispettive istituzioni.
2. Scambio di personale docente e ricercatori per partecipare ai corsi proposti dalle rispettive istituzioni.
3. Scambio di studenti fra entrambi gli enti.
4. Organizzazione o partecipazione a seminari, convegni o simposi.
5. Sviluppo di studi comuni di ricerca.
6. Sviluppo di programmi e di piani di studi comuni.
7. Uso di mezzi e materiale specifico.
8. Visite di breve durata.
9. Promozione dei corsi di laurea e post-laurea.
10. Realizzazione di attività di cooperazione convenute tra entrambe le parti.

CLAUSOLA III – AREE DI COOPERAZIONE:

La cooperazione verrà sviluppata nelle aree comuni alle due istituzioni.

Il personale proposto da una delle Università per partecipare nelle attività organizzate deve essere accettato dall'altra sotto rigorosi controlli di idoneità professionale.

Le attività relative al presente si svolgeranno in programmi o progetti che verranno realizzati tramite la conclusione di appositi accordi.

CLAUSOLA IV – ACCORDI SPECIFICI:

Gli accordi specifici devono includere:

- 1- La descrizione del programma o del progetto.
- 2- La nomina dei responsabili e dei partecipanti di ogni istituzione.
- 3- La durata del programma o del progetto.
- 4- La determinazione delle risorse finanziarie previste per coprire le spese relative al programma o al progetto nonché l'amministrazione delle suddette risorse.
- 5- Le previsioni per l'alloggio dei responsabili, partecipanti e invitati.

CLAUSOLA V – CONDIZIONI FINANZIARIE:

Ogni programma o progetto deve includere la descrizione specifica e dettagliata degli impegni finanziari delle parti dato che il presente accordo non implica nessun obbligo finanziario per le istituzioni sottoscritte.

Si attesta che lo svolgimento dei programmi e dei progetti saranno assoggettati ai fondi esistenti nel quadro degli accordi internazionali, salvo indicazione contraria.

Nel caso che il programma o il progetto possa produrre vantaggi economici, si dovrà stabilire la partecipazione delle istituzioni sottoscritte.

CLAUSOLA VI – EQUIPOLLENZA: Nel caso dei programmi di studi congiunti o dello scambio studentesco, verrà stabilita la forma delle equipollenze degli studi in conformità alle norme in vigore per ogni parte.

CLAUSOLA VII – DISPOSIZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

Ogni informazione risultante delle attività comuni realizzate nel quadro di questo accordo, sarà a disposizione di ambedue le parti e sarà della loro proprietà, a meno che venga stabilito il contrario.

I brevetti suscettibili di essere sviluppati saranno soggetti a quanto previsto dalle disposizioni e dalle leggi in vigore sui brevetti di invenzione.

CLAUSOLA VIII – INFORMAZIONE CONFIDENZIALE: Qualunque tipo di informazione di natura confidenziale risultante del presente accordo deve essere protetta dalle leggi del paese.

CLAUSOLA IX – VALIDITÀ E DURATA:

a) Il presente accordo ha una durata di CINQUE (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, ai sensi delle disposizioni statutarie di entrambe le parti. Il suddetto accordo può essere rinnovato tramite la conclusione di un nuovo accordo.

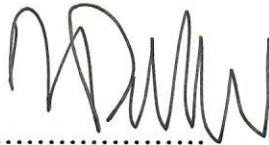
b) Il presente accordo può essere disdetto da ognuna delle parti con al meno SEI (6) mesi di preavviso tramite comunicazione scritta, senza diritto a nessuna indennità.

c) La disdetta non interferirà sulla continuazione di programmi e di progetti in corso salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

CLAUSOLA X – COORDINAZIONE: Ognuna delle parti nominerà entro e non oltre i TRE (3) mesi, un comitato, commissione o persona responsabile per coordinare e controllare le attività eseguite nel quadro dell'accordo.

CLAUSOLA XI – GIURISDIZIONE: Ogni questione risultante della conclusione, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente accordo, sarà risolta con il consentimento di entrambe le parti. In caso contrario, le parti saranno soggette a quanto disposto dal diritto internazionale.

Il presente accordo viene redatto in DUE (2) copie, ambedue fornite della stessa validità legale. Ognuna delle parti trattiene una copia dell'accordo.



.....
Prof. Roberto Tottoli
Rector
Università di Napoli "L'Orientale"



Lic. FRANCO BARTOLACCI
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

.....
Lic. Franco Bartolacci
Rector
Universidad Nacional de Rosario



16 NOV. 2022